



Corte dei Conti

Del. N. 10/CONTR/REF/01

A Sezioni riunite in sede referente, composte dai magistrati:

Consiglieri:

dott.	Enrico	Marotta
dott.	Giuseppe	Cogliandro (rel.)
dott.	Antonio	De Salvo
dott.	Adolfo Teobaldo	De Girolamo
dott.	Anna Maria	Casale Schiavello
dott.	Carlo	Chiappinelli
dott.	Teresa	Bica
dott.	Stefano	Imperiali
dott.	Rosario	Scalia
dott.	Marco	Pieron
dott.	Mario	Nispi Landi
dott.	Cesare	Vetrella
dott.	Pier Giorgio	Della Ventura

Referendari:

dott.	Maria Paola	Marcia
dott.	Antonio	Mezzera
dott.	Claudio	Chiarenza
dott.	Tiziana	Spedicato
dott.	Leonardo	Venturini
dott.	Emanuela	Pesel Rigo
dott.	Franco	Massi
dott.	Cinzia	Barisano
dott.	Patrizia	Coppola Bottazzi
dott.	Paolo	Crea
dott.	Fernanda	Fraioli

VISTO l'art. 100, 2° comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi della Corte dei conti, approvato con r.d. il 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO l'art. 65 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive disposizioni modificative, che attribuisce alla Corte dei conti il compito di riferire annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse destinate al personale del settore pubblico;

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VISTO l'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, richiamato dal citato art. 65 del d. lgs. n. 29/1993, che prevede sanzioni finanziarie a carico degli enti inadempienti all'obbligo di trasmettere i dati;

VISTA la deliberazione n. 292/CP/98 con cui il Consiglio di Presidenza ha determinato la composizione delle Sezioni riunite in sede referente sul costo del lavoro pubblico fino al 31 dicembre 2000;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite del 26 aprile 2000, con cui è stato approvato il programma di referto sul costo del lavoro pubblico per gli esercizi 1998 e 1999;

UDITI, nell'adunanza dell'11 dicembre 2000 il relatore, cons. Giuseppe Cogliandro, ed i correlatori, cons. Cesare Vetrella e cons. Carlo Chiappinelli per le considerazioni generali; cons. Marco Pieroni e dott. Tiziana Spedicato per il personale pubblico: cons. Marco Pieroni per i Ministeri; cons. Rosario Scalia per le Aziende autonome; dott. Leonardo Venturini per la Scuola; dott. Fernanda Fraioli per le Università; dott. Claudio Chiarenza e dott. Paolo Crea per le Amministrazioni regionali; cons. Enrico Marotta e dott. Claudio Chiarenza per gli Enti locali; cons. Pier Giorgio Della Ventura per il Servizio Sanitario Nazionale; dott. Patrizia Coppola Bottazzi per gli Enti pubblici non economici; cons. Stefano Imperiali per gli Enti di ricerca; dott. Antonio Mezzera per i Diplomatici, Magistrati e Prefetti; cons. Antonio De Salvo per i Corpi di Polizia; cons. Mario Nispi Landi per le Forze Armate; dott. Franco Massi e dott. Cinzia Barisano per la verifica degli andamenti della spesa per il pubblico impiego ex art. 52, comma 6, del d.lgs. n. 29/1993;

PRESENTE il Vice Procuratore generale, Consigliere Alfonso Tranchino;

DELIBERA

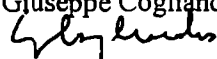
la relazione sul costo del lavoro pubblico per gli anni 1998-1999

ORDINA

che copia della presente relazione sia trasmessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministro della Funzione pubblica.

Così deciso nell'adunanza del giorno 11 dicembre 2000

L'ESTENSORE
Giuseppe Cogliandro

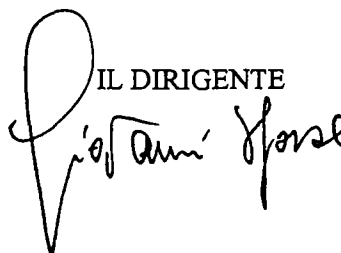


Depositato in Segreteria il **27 APR. 2001**

IL PRESIDENTE f.f.
Enrico Marotta



IL DIRIGENTE



PREMESSA

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo n. 29 del 1993, il quale fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di presentare "entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale", rilevate in conformità al modello definito dalla Ragioneria, d'intesa con il citato Dipartimento della funzione pubblica.

Il conto annuale delle amministrazioni, che deve anche evidenziare "il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative alle amministrazioni statali", è corredato di una relazione sui risultati di gestione, ossia di "una relazione con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione".

La procedura sopra descritta presenta un'anomalia, quella di attribuire alla Corte dei conti una funzione di referto, senza darle anche il potere di stabilire i criteri di rilevazione dei dati (che sono invece demandati alla Ragioneria generale dello Stato che, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, vi provvede mediante una apposita circolare). Ciò, in deroga al principio secondo cui è l'organo di controllo che decide, in relazione ai propri obiettivi di referto e agli strumenti di analisi di cui dispone, i dati da rilevare e relativi tempi e procedure.

Naturalmente, la Corte dei conti, in sede di referto, può formulare giudizi critici sui criteri di rilevazione dei dati, chiedendone la revisione. Questo comporterebbe però il differimento nel tempo dell'adeguamento della base informativa alle esigenze del referto. Per queste ragioni la Corte ha ripetutamente espresso la sua disponibilità a far conoscere d'anticipo, in via informale, le proprie valutazioni in merito alla rilevazione dei dati, consentendo così di ridurre i tempi della retroazione.

Nei precedenti referti, è stato censurato, anno dopo anno, il ritardo nella trasmissione dei dati alla Corte dei conti, circostanza che ha indotto la stessa Corte a

ripensare nel 1997 l'impostazione della relazione, in modo che questa potesse essere presentata al Parlamento entro l'anno successivo a quello di riferimento.

Nella nuova impostazione, la relazione prende in considerazione due esercizi finanziari con un approccio differenziato delle fonti informative, che comporta un livello di analisi approfondito per il primo anno del biennio e alquanto sintetico per il secondo. In buona sostanza, la presente relazione, adottata alla fine del 2000 e concernente il biennio 1998-1999, contiene una disamina puntuale (fondata su dati elementari, definitivi, omogenei e verificati dalla Ragioneria) per il 1998 e una valutazione generale (fondata su dati aggregati, provvisori, eterogenei e non ancora interamente verificati dalla stessa Ragioneria) per il 1999.

Sul punto, si registra un miglioramento sia per quanto attiene al trattamento informatico dei dati, avendo la Ragioneria generale dello Stato prodotto per l'esercizio 1998, oltre al documento cartaceo, un "CD ROM", sia in termini di tempestività, avendo la Ragioneria, in accoglimento di una richiesta della Corte, trasmesso i dati 1999 in anticipo rispetto al passato. Se questo sforzo sarà proseguito e intensificato, anche sotto il profilo qualitativo, si potrà superare l'attuale approccio biennale della relazione e ritornare all'annualità, mantenendo l'obiettivo, manifestato sin dalla prima relazione, relativa al 1992, di far "uscire" la relazione l'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non sono state invece ancora recepite le altre proposte, formulate dalla Corte, per migliorare la tempestività e la qualità dei dati. Si fa riferimento all'interconnessione dei sistemi informativi prevista dalla legge (che consentirebbe di acquisire direttamente i dati dal sistema di gestione del personale), all'integrazione delle rilevazioni censuarie, necessariamente lente, con stime statistiche, basate su tecniche di campionamento (che permetterebbe di anticipare la valutazione delle tendenze di fondo del costo del lavoro), all'adozione di iniziative per stimolare le amministrazioni ad una maggiore collaborazione nell'attività di rilevazione dei dati (inducendole a considerare tale attività non un vincolo esterno, ma una risorsa informativa importante per un efficace ed efficiente governo del personale) e, infine, al monitoraggio delle spese di personale derivanti dai contratti collettivi di lavoro.

L'esigenza di dare urgente avvio all'attività di monitoraggio è stata riconosciuta da tutte le istituzioni interessate (Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento della funzione pubblica, Agenzia per rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e Corte di conti) in un recente incontro.

Al riguardo, giova ricordare che, oltre alle ineludibili prescrizioni normative di carattere generale (artt. 50, comma 3, e 70, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel testo novellato), esiste, sia pure con riguardo ad settore specifico, peraltro di grande rilevanza per la finanza pubblica, come quello della sanità, un preciso impegno del Governo di "provvedere immediatamente al monitoraggio degli andamenti della spesa" derivante dal contratto della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, tecnica e professionale", inviandone gli esiti alla Corte dei conti prima della scadenza biennale dei contratti stessi (deliberazione delle Sezioni riunite n. 15/2000).

Ciascun capitolo della relazione è corredato di una sintesi e di due grafici che rappresentano l'andamento della consistenza del personale (in unità) e l'andamento del costo del lavoro (in migliaia di lire).

PAGINA BIANCA

Capitolo I

CONSIDERAZIONI GENERALI

SINTESI

L'attività di rilevazione dei dati presenta le seguenti criticità:

- *non è stata elaborata la relazione al conto annuale, che la Ragioneria generale dello Stato, in ottemperanza alle circolari dalla stessa emanate, dovrebbe redigere sulla base delle relazioni sui risultati di gestione che le amministrazioni, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 29/1993, devono presentare, in allegato ai conti annuali;*
- *continua a mancare il conto della previdenza delle amministrazioni statali (previsto dell'art. 65 del d.lgs. n. 29/1993) pur dopo l'istituzione, ad opera del decreto del Presidente della Repubblica n. 154/1998, nell'ambito della Ragioneria, dell'Ispettorato generale per la spesa sociale;*
- *a distanza di sette anni dall'entrata in vigore della norma che la prescrive (art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993), non è stata ancora attivata l'interconnessione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni in materia di spesa di personale, con la conseguenza che i dati in questione vengono rilevati mediante schede. E' pertanto assolutamente necessario che Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del tesoro facciano tutti gli sforzi per razionalizzare al più presto il settore;*
- *per rendere più tempestiva la disponibilità dei dati sul personale, è opportuno integrare le rilevazioni censuarie, necessariamente lente, con stime statistiche, basate su tecniche di campionamento;*
- *per migliorare la qualità dei dati si suggerisce di adottare adeguate iniziative per stimolare le amministrazioni ad una maggiore collaborazione nell'attività di rilevazione (inducendole a considerare tale attività non un vincolo esterno, ma una risorsa informativa importante per un efficace ed efficiente governo del personale);*
- *l'esigenza di dare urgente avvio all'attività di monitoraggio è stata riconosciuta da tutte le istituzioni interessate in un recente incontro. Al riguardo, giova ricordare che, oltre alle prescrizioni normative di carattere generale, esiste un preciso impegno del Governo di "provvedere immediatamente al monitoraggio degli andamenti della spesa" derivante dal contratto della dirigenza medica e della dirigenza sanitaria, tecnica e professionale.*

1.1 - Il nuovo assetto legislativo del lavoro pubblico

Il sistema amministrativo italiano è stato interessato negli anni '90 da una riforma che ha investito tutti i suoi elementi: la dislocazione delle funzioni pubbliche¹, l'organizzazione delle amministrazioni centrali, degli enti pubblici nazionali e degli Enti locali², il modo di svolgimento dell'attività amministrativa³, la struttura del bilancio pubblico,⁴ la filosofia e l'assetto dei controlli⁵ e, infine, il lavoro pubblico, che è stato oggetto di un'azione di contrattualizzazione attuata in due tempi.

La prima fase di privatizzazione ha preso corpo in un pacchetto di provvedimenti legislativi entrati in vigore nel biennio 1992-93: legge delega n. 421/1992, d.lgs. n. 29/1993 e relativi decreti correttivi numeri 470 e 546 del 1993⁶.

¹ La redistribuzione delle funzioni pubbliche è stata impostata secondo la seguente sequenza logica: soppressione di alcune funzioni pubbliche; attribuzione di alcune delle residue funzioni al settore privato, devoluzione delle restanti funzioni, con esclusione di alcune di esse riservate esplicitamente allo Stato, alle Regioni ed enti locali. Cfr. art. 1 sg. della legge n. 59/1997. "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". In attuazione della delega, sono stati emanati i d.lgs. numeri 143/1997, 422/1997, 469/1997 e 112/1998 (modificato dal d.lgs. n. 443/1998). Alla data del 18.10.2000 risultano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 12 decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali è stato disposto il trasferimento di risorse o funzioni alle Regioni ed agli Enti locali.

² Art. 11 sg della citata legge n. 59/1997; d.lgs. 30.7.1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo; d.lgs. 30.7.1999, 303, relativo all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d.P.R. 23.12.1999 sull'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d.lgs. 29.10.1999, n. 419, riguardante il riordinamento degli enti pubblici nazionali; d.lgs. 30.1.1999, n. 19, concernente il riordino del Cnr; d.lgs. 27.5.1999, n. 165, contenente norme sulla soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agea; d.lgs. 30.7.1999, riguardante il riordino della Cassa Depositi e Prestiti; d.lgs. 23.7.1999, n. 242 sul riordino del Coni.

Per le Regioni, cfr. il d.lgs. 28.8.1997, n. 281, recante norme sulla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e Bolzano. L'ordinamento degli Enti locali è stato rivisto con legge 3.8.1999, n. 265. V. ora il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato dal d.lgs. n. 267/2000.

³ Art. 20 della citata legge n. 59/1997; leggi di semplificazione 1998 e 1999 (rispettivamente: 8.3.1999, n. 50 e 24.11.2000, n. 340).

⁴ "Legge 3 aprile 1997, n. 94, contenente "modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato"; d.lgs. 7.8.1997, n. 279, riguardante l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; legge 25.6.1999, n. 208, recante norme in materia finanziaria e contabile; d.lgs. 28.3.2000, n.76, contenente principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni.

⁵ In tema, v. il successivo paragrafo 1.6.

⁶ Il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 è stato modificato o integrato dai seguenti provvedimenti legislativi: d.lgs. 18.11.1993, n. 470; d.lgs. 23.12.1993, n. 546; l. 23.12.1994, n. 724; d.l. 12.5.1995, n. 163, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 11.7.1995, n. 273; d.P.R. 28.7.1995, n. 316; d.l. 28.8.1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 27.10.1995, n. 437; d.l. 10.5.1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla l. 11.7.1996, n. 365; l. 15.3.1997, n. 59; l. 15.5.1997, n. 127; d.lgs. 4.11.1997, n. 396; d.lgs. 6.3.1998, n. 59; d.lgs. 31.3.1998, n. 80; d.lgs. 29.10.1998, n. 387; legge 23.12.1998, n. 448; legge 3.5.1999, n. 124; d.lgs. 30.7.1999, n. 286; d.lgs. 30.7.1999, n. 287; d.lgs. 30.7.1999, n. 300; legge 23.12.1999, n. 448. Il riferimento al d.lgs. n. 29/1993 s'intende fatto al testo novellato.

Questa disciplina conteneva due principi-cardine: quello dell'integrazione graduale della disciplina del lavoro pubblico con la disciplina del lavoro privato (art. 1, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 29/1993) e quello della salvezza dei limiti stabilita dallo stesso decreto "per il perseguimento degli interessi generali" (successivo art. 2, comma 2).

Sulla base di questi principi e delle altre norme contenute nel d.lgs. n. 29/1993 sono state distinte nel rapporto di pubblico impiego due aree: una di diritto pubblico, regolata dalla legge, nella quale l'amministrazione agisce in posizione sovraordinata rispetto al lavoratore, utilizzando atti amministrativi soggetti ai controlli esterni ed alla giurisdizione del giudice amministrativo; l'altra di diritto privato, regolata dal codice civile (capo I, titolo II del libro V), dalle leggi sul lavoro e dai contratti collettivi, nella quale l'amministrazione, che si trova in posizione di parità con il lavoratore, utilizza atti negoziali sottoposti alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (art. 68), e sottratti in quanto tali ai controlli preventivi esterni.

L'area pubblica riguardava le seguenti categorie di personale, i cui ordinamenti giuridici ed economici restavano disciplinati da leggi speciali: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; appartenenti alle forze armate ed ai corpi di polizia; personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia (a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura); dipendenti degli enti operanti in materia di credito e risparmio, borsa e tutela della concorrenza⁷, docenti universitari, nonché dirigenti generali dei ministeri, delle aziende autonome e del "parastato" (successivamente privatizzati).

Il criterio ispiratore di questa prima fase era quello di fare della contrattazione collettiva uno strumento di controllo della spesa (nell'accezione di controllo direzionale, di cui si dirà dopo) a disposizione degli organi centrali del Governo.

La seconda fase della privatizzazione del lavoro pubblico è consistita in una riscrittura d.lgs. n. 29/1993 ad opera dei decreti legislativi n.ri 396/1997, 80/1998 e 387/1998, emanati in attuazione della legge delega n. 59/1997.

Essa si informa ai principi del cosiddetto federalismo amministrativo (che comporta un incisivo trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli Enti locali), di una più marcata autonomia delle amministrazioni pubbliche (università, scuola, camere di commercio, enti pubblici non economici, eccetera), della razionalizzazione organizzativa e semplificazione procedurale delle amministrazioni (specie quelle statali) e della valorizzazione dei controlli economico-finanziari.

Le innovazioni più significative della seconda privatizzazione riguardano:

- l'accentuazione della distinzione tra politica e gestione, già prevista dal testo originario del d.lgs. n. 29, con una più analitica previsione dei poteri spettanti agli organi di direzione politica e ad dirigenti;

- l'attribuzione all'organo di direzione politica di una maggiore discrezionalità nelle nomine dei dirigenti, con particolare riguardo ai capi di dipartimenti ed ai segretari generali;

- l'estensione della contrattualizzazione del rapporto di servizio e di impiego ai dirigenti generali, con conseguente istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, del "ruolo unico" interministeriale dei

⁷ Materie di cui all'art. 1 d.lgs. CPS 17.7.1947, n. 691; l. 4.6.1985, n. 281, istitutiva della Consob; l. 10.10.1990, n. 287, concernente l'Antitrust.

dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce (la prima relativa ai dirigenti generali; la seconda agli altri dirigenti) ed in modo da garantire la necessaria specificità tecnica⁸;

- la revisione del meccanismo di valutazione della responsabilità dei dirigenti per risultati negativi della gestione⁹;

- il conferimento alle pubbliche amministrazioni del potere di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), potere esercitato attraverso le rispettive istanze associate o rappresentative, denominate "comitati di settore", e un "comitato di coordinamento tra i comitati di settore" (che opera presso il Dipartimento della funzione pubblica, con il compito di elaborare indirizzi comuni a più comparti o a tutte le amministrazioni);

- la previsione di un nuovo procedimento di contrattazione per i contratti collettivi nazionali nel quale i comitati di settore operano con modalità diverse per i vari comparti;

- il rafforzamento del ruolo dell'Aran come "agente contrattuale" delle amministrazioni pubbliche e suo potenziamento organizzativo (con la previsione di un apposito ruolo di personale e di proprie risorse);

- il conferimento all'Aran della rappresentatività negoziale e conseguente stipula dei contratti relativi alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 29/1993;

- il riconoscimento dell'autonomia delle pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio, con la conferma, però, che la contrattazione integrativa (analogamente alla contrattazione decentrata del precedente sistema) si svolge nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale di comparto e sulle materie e nei limiti posti da quest'ultima, a pena di nullità delle clausole difformi;

- la definizione di un diverso modello di controllo della Corte dei conti, incentrato sulla "certificazione" (oggetto di successiva esposizione), che ha sostituito il precedente sistema della autorizzazione governativa alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (ccnl), soggetta al tradizionale controllo di legittimità su atti;

- la previsione di un nuovo sistema di controllo sulla compatibilità dei costi dei contratti collettivi integrativi, differenziato per le amministrazioni pubbliche non statali

⁸ Il "ruolo unico" è stato costituito e disciplinato con il d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150. Questo regolamento e le successive direttive e circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° luglio 1999, del 17 gennaio 2000 e del 21 gennaio 2000, sono stati oggetto di numerosi ricorsi giurisdizionali davanti al T.A.R. del Lazio da parte di dirigenti generali di diversi Ministeri, i quali ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo l'illegittimità costituzionale delle norme legislative che - disponendo la contrattazione del rapporto di servizio e di impiego anche dei dirigenti generali delle Amministrazioni dello Stato - costituiscono il presupposto giuridico e logico degli atti amministrativi impugnati.

Il T.A.R. del Lazio, con ordinanza n. 6060/2000 del 24 maggio-21 giugno/19 luglio 2000, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale (che deve ancora pronunciarsi), dichiarando "rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 97, 98 e 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli articoli 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387".

⁹ Con decreto del Ministro per la funzione pubblica del 10 novembre 2000, è stato costituito il Comitato dei Garanti, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 29/1993.